



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Procedure di accertamento semplificate per le importazioni di gpl

Chiarimenti sulla nozione di “valore in dogana”

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Illegittimo il calcolo Iva del pro rata “matematico” per i beni a utilizzo misto

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

L’omesso invito al contribuente non comporta la nullità dell’atto impositivo

Ammissibilità di accesso ai fini dell’imposta di registro

Utilizzabilità dei documenti dell’Amministrazione finanziaria

Divieto del principio di doppia cessione dei crediti d’imposta

Requisiti per la deducibilità dei costi

Procedure di accertamento semplificate per le importazioni di gpl

Agenzia delle dogane – Circolare del 17 giugno 2016, n.16/D

L’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle procedure di accertamento quantitativo di gpl introdotto nei serbatoi di stoccaggio presso depositi costieri di importazione, previsti al fine di ridurre l’intervento degli Uffici doganali che effettuano manualmente tali accertamenti. L’Agenzia delle dogane, in particolare, ha individuato specifiche tecniche minime di accertamento mediante le quali, è previsto che :

- i sistemi di misurazione su condotta di nuova installazione devono essere conformi ai criteri di misurazioni previsti dalla Direttiva del Consiglio del 31 marzo 2004 n.2004/22/CE sugli strumenti di misura (cd. “Measuring Instruments Directive” o “MID”) e sono installati nel rispetto degli *standard* tecnici internazionali del settore petrolifero;
- sugli impianti di nuova installazione, la condotta, ove tecnicamente possibile, è predisposta per l’inserimento di *master-meter* (cioè un misuratore volumetrico dedicato esclusivamente alla taratura di altri misuratori in servizio presso pensiline di carico o linee di trasferimento di prodotti petroliferi) utilizzati per la verifica di funzionalità dei sistemi di misurazione ai fini fiscali;
- le letture dei sistemi di misura sono riportate e storicizzate in un sistema informatico ubicato in una sala di controllo del deposito fiscale ed i dati rilevati sono conservati, per i controlli dell’Amministrazione finanziaria per almeno cinque anni dalla data di registrazione;
- ai fini del controllo delle operazioni di importazione, gli Uffici doganali competenti delineano appositi disciplinari di impianto che prevedono nello specifico:
 - (i) la comunicazione preventiva dell’Ufficio doganale dell’arrivo della nave con congruo anticipo rispetto all’inizio dello scarico;
 - (ii) l’allineamento dei serbatoi dell’impianto anteriormente allo scarico;
 - (iii) la comunicazione consuntiva all’Ufficio dogane degli sviluppi (cioè la misura preventiva) dei serbatoi al termine del riempimento, basati su telemisure;
 - (iv) la trasmissione della distinta di scarico della nave certificata oggetto di riempimento;
- il malfunzionamento o l’eventuale “fuori servizio” per manutenzione degli strumenti automatici è tempestivamente comunicato all’Ufficio doganale competente per l’adozione dei provvedimenti necessari al fine di garantire il controllo delle quantità importate.

[torna su](#)

Chiarimenti sulla nozione di “valore in dogana”

Agenzia delle dogane – Nota del 17 giugno 2016, n.69073

L’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nozione di “valore in dogana” così come definito dall’art.70 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, n.952/2013/UE (cd. Codice Doganale dell’Unione). L’Agenzia delle dogane, in particolare, ha chiarito che:

- il valore in dogana coincide con il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio comunitario ed è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base dell’ultima vendita precedente l’attraversamento del confine comunitario;
- per determinare il valore in dogana è necessario assicurare che la transazione di riferimento sia una vendita effettiva (non è possibile considerare vendita l’importazione di merci in conto consegna, o da filiali della stessa società che non siano soggetti giuridici distinti, o, ad esempio, l’importazione con contratto di *leasing* o noleggio);
- i corrispettivi versati a titolo di *royalty* o di diritti di licenza devono essere inclusi fra gli elementi da aggiungere al valore in dogana sempre che siano stati pagati come condizione della vendita delle merci importate (ad esempio, laddove sia prevista la fornitura di disegni, formule o istruzioni per l’utilizzo della merce oggetto di un contratto di licenza, il versamento di *royalty* o diritti dovrà essere considerato come parte del valore della merce).

[torna su](#)

Illegittimo il calcolo Iva del pro rata “matematico” per i beni a utilizzo misto

Corte di Giustizia – Sentenza del 29 giugno 2016, causa C-378/15

La Corte di Giustizia europea ha chiarito che, in tema di Iva, la norma nazionale che impone ai soggetti passivi Iva che effettuano sia operazioni imponibili che operazioni esenti di determinare l'importo dell'Iva mediante l'applicazione del metodo del pro rata, è incompatibile con la Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n.2006/112/CE. Secondo la Corte, infatti, la detrazione dell'Iva da pro rata spetta solo sugli acquisti di beni e servizi aventi una “destinazione mista”, ovvero destinati sia ad operazioni soggette ad Iva sia a operazioni esenti, in quanto viene effettuata con riferimento alla quota del bene o del servizio effettivamente destinata ad un'attività imponibile (in base al reale e “fisico” utilizzo dei beni e servizi). Secondo la Corte, infine, è consentito avvalersi delle deroghe previste dall'art.173, par.2 della Direttiva 2006/112/CE cit., prevedendo per gli Stati membri la possibilità di utilizzare metodi di calcolo alternativi a quelli *standard*, come quello adottato dallo Stato italiano, quando si tratti di acquisti relativamente a tutti i beni e servizi ad utilizzo “misto”.

[torna su](#)

L'omesso invito al contraddittorio non comporta la nullità dell'atto impositivo

Corte di Cassazione – Sentenza del 31 maggio 2016, n.11348

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'omesso invito al contraddittorio da parte dell'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, non comporta la nullità dell'atto impositivo, ma solo la sospensione del termine di impugnazione (i.e. 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente). La stessa Corte ha chiarito, infatti, che dal tenore dell'art.6 del dlgs del 19 giugno 1997, n.218 in materia di accertamento con adesione, non deriva che l'omissione o il ritardo al contraddittorio implicino, come conseguenza, la nullità dell'avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione finanziaria prima che il contribuente fornisca istanza di accertamento con adesione.

[torna su](#)

Ammissibilità di accesso ai fini dell'imposta di registro

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 giugno 2016, n.13145

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'imposta di registro, è ammesso l'accesso da parte dell'Amministrazione finanziaria presso l'abitazione del contribuente benché non soggetto passivo Iva, a condizione che siano presenti gravi indizi di evasione. Secondo la Corte, infatti, ai sensi dell'art.53-bis del dpr 26 aprile 1986, n.131 i poteri di accesso attribuiti all'Amministrazione finanziaria di cui all'art.31 del dpr 29 settembre 1973, n.600, sono applicabili anche in materia di imposta di registro, consentendo quindi agli organi dell'Amministrazione finanziaria di accedere, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica e in presenza di gravi indizi di violazioni fiscali, non solo nei locali destinati all'attività commerciale o professionale del contribuente, ma anche in quelli adibiti ad abitazione privata.

[torna su](#)

Utilizzabilità dei documenti dell'Amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 giugno 2016, n.11324

La Corte di Cassazione ha chiarito che gli elementi acquisiti ai fini dell'accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria in maniera non conforme alla legge sono inutilizzabili solo in presenza di una norma che ne preveda espressamente il divieto. Secondo la Corte, infatti, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi di tutti i documenti di cui sia venuta in possesso nel corso delle operazioni di verifica, previo controllo dell'attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi e dei limiti di utilizzabilità derivanti da eventuali preclusioni normative di carattere specifico.

[torna su](#)

Divieto del principio di doppia cessione dei crediti d'imposta

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 giugno 2016, n.12552

La Corte di Cassazione ha chiarito che il divieto di doppia cessione dei crediti di imposta previsto dall'art.43-bis del dpr 29 settembre 1973, n.602 si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui la successiva cessione dei crediti sia l'oggetto del negozio concluso e non anche quando ne integri un mero effetto, come nell'ipotesi di cessione di azienda. Secondo la Corte, infatti, il divieto di cui all'art.43-bis del dpr n.602 cit., costituendo una eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti di cui all'art.1260, comma 1, cod. civ., si riferisce unicamente all'atto della cessione in sé, senza poter quindi impedire l'effetto di trasferimento del credito che sia connesso a negozi aventi scopi diversi dalla cessione.

[torna su](#)

Requisiti per la deducibilità dei costi

Corte di Cassazione – Sentenza del 13 giugno 2016, n.12065

La Corte di Cassazione ha chiarito che i costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito d'impresa, devono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza (o determinabilità) e competenza. Secondo la Corte, pertanto, al fine di provare la sussistenza di tali requisiti (onere che spetta al contribuente), non è sufficiente che il costo sia stato contabilizzato dalla società, ma è necessario che venga fornita documentazione di supporto da cui si possa ricavare, oltre che l'importo, anche la ragione e la coerenza economica del costo, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it